REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, nonché tra il Portogallo e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa di adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, conformemente all'articolo 310, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, a decorrere dall'inizio della seconda tappa di transizione, cioè dal 1° gennaio 1991, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, nonché tra il Portogallo e i paesi terzi, corrispondono alla differenza tra i prezzi comuni ed i prezzi fissati in Portogallo; che questa differenza di prezzo esiste soltanto per il latte scremato in polvere; che, conformemente all'articolo 311 dell'atto medesimo, occorre fissare importi compensativi adesione anche per gli altri prodotti lattiero-caseari, tenendo conto unicamente della parte non grassa del latte;

considerando tuttavia che non è necessario fissare importi compensativi per i prodotti ottenuti esclusivamente da latte di capra e/o di pecora tenuto conto dei prezzi praticati sui mercati per tali prodotti;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari menzionati nell'allegato del presente regolamento, gli importi compensativi adesione applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e il Portogallo, nonché negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi, sono fissati in detto allegato.

Non viene tuttavia applicato alcun importo compensativo adesione per i prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0401, 0402, 0403 e 0404 contenenti latte o crema di latte di capra o di pecora.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.

ALLEGATO

Importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra la Comunità dei Dieci e il Portogallo, nonché tra il Portogallo e i paesi terzi

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione dal Portogallo, salvo indicazione contraria)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'esclusione del latte o crema di latte di capra o di pecora	(1)
ex 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ad esclusione del latte o crema di latte di capra o di pecora:	
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:	
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti destinati all'alimentazione umana (2)	37,57
	– – altri (con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti)	0,3757 per kg (4)
	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %	27,46
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 45 %	21,24
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	14,14
0402 29	– – altri:	
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:	
0402 29 11	– – – – latte speciale, detto «per l'alimentazione dei lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi, di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %	0,2746 per kg (4)
	– – – – altri	0,2746 per kg (4)
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 45 %	0,2124 per kg (4)
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %	0,1414 per kg (4)
	– altri (diversi da quelli in polvere o in granuli o in altre forme solide):	
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %	6,83
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 %	6,83
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %	(3)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0402 99	– – altri:	
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	8,57 (5)
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 %	(6)
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – non aromatizzati né addizionati di frutta o cacao:	
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	(1)
	– – – altri	(6)
0403 90	– altri:	
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:	
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	(1)
	– – – altri	(6)
ex 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove ad esclusione dei prodotti fabbricati esclusivamente con latte e crema di latte di capra o di pecora:	
0404 10	– Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	33,30
0404 90	– altri (7):	
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :	
	– – – inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 11	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	37,57
0404 90 13	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	27,46
0404 90 19	– – – – superiore al 27 %	21,24
	– – – superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 31	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	37,57
0404 90 33	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	27,46

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0404 90 39	– – – – superiore al 27 %	21,24
	– – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):	
	– – – inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 51	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0,3757 per kg (*)
0404 90 53	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,2746 per kg (*)
0404 90 59	– – – – superiore al 27 %	0,2124 per kg (*)
	– – – superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 91	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0,3757 per kg (*)
0404 90 93	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,2746 per kg (*)
0404 90 99	– – – – superiore al 27 %	0,2124 per kg (*)
0406	Formaggi e latticini:	
ex 0406 10	– Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte) non fermentati e latticini (con esclusione di formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora o di capra)	4,30
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:	
0406 20 10	– – Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	10,65
0406 20 90	– – altri	12,83
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyères e Appenzell ed eventualmente con aggiunta di formaggio Glaria alle erbe (detti Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca	14,08
0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	– – altri	12,83
ex 0406 40 00	– Formaggi a pasta erborinata (ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	9,44
ex 0406 90	– altri formaggi, ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra:	
ex 0406 90 11	– – destinati alla trasformazione	12,83
	– – altri:	
ex 0406 90 13	– – – Emmental	14,08
ex 0406 90 15	– – – Gruyère, Sbrinz	14,08

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
ex 0406 90 17	– – – Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'or e Tête de moine	14,08
ex 0406 90 19	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	10,65
ex 0406 90 21	– – – Cheddar	12,83
ex 0406 90 23	– – – Edam	12,46
ex 0406 90 25	– – – Tilsit	12,46
ex 0406 90 27	– – – Butterkäse	12,46
ex 0406 90 29	– – – Kashkaval	12,46
	– – – Feta:	
ex 0406 90 31	– – – – di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	—
ex 0406 90 33	– – – – altri	12,46
ex 0406 90 35	– – – Kefalotyri	12,46
ex 0406 90 37	– – – Finlandia	12,46
ex 0406 90 39	– – – Jarlsberg	12,46
	– – – altri:	
0406 90 50	– – – – Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	—
	– – – – altri:	
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:	
	– – – – – – inferiore o uguale al 47 %:	
0406 90 61	– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano	—
0406 90 63	– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino	—
ex 0406 90 69	– – – – – – – altri	12,46
	– – – – – – superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %	12,46
	– – – – – – superiore al 72 %:	
ex 0406 90 91	– – – – – – – Formaggi freschi, fermentati	4,30
ex 0406 90 93	– – – – – – – altri	4,30
	– – – – – altri:	
ex 0406 90 97	– – – – – – Formaggi freschi, fermentati	4,30
ex 0406 90 99	– – – – – – altri	4,30

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 10	– Lattosio e sciroppo di lattosio (8):	
1702 10 90	– – altri	26,02
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 90	– altre:	
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	– – – altri:	
2106 90 51	– – – – di lattosio	26,02

(1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0249 ecu.

(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli importati in Portogallo in base al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9).

(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,2739 ecu.

(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi.

(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotti, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi.

(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,2739 ecu, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi.

(7) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati.

(8) Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 90.

NB: Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i prodotti fabbricati esclusivamente con tali prodotti:

— il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC;

— all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il prodotto in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.